

La direttiva antielusione 2016/1164/UE (ATAD)
Lineamenti generali e disposizioni di recepimento

**L'imposizione in uscita e il riconoscimento
dei valori in entrata**

Marco Piazza
Studio Associato Piazza

Milano, venerdì 22 marzo 2019

L'imposizione in uscita

Quando opera la tassazione in uscita

5

22 marzo 2019

Fusioni, scissioni e conferimenti

Restano confermate le disposizioni che prevedono la neutralità fiscale dei trasferimenti attuati nel contesto di operazioni straordinarie - **nazionali, intraue**, ma anche **extraue** (v. ad esempio, Assonime, circolare 51 del 2008, par. 32 e risoluzione 470/E del 2008) – nei limiti in cui i beni d'impresa confluiscono in una stabile organizzazione in Italia dell'avente causa (articoli 172, 173, 176, 178 e 179 del Testo unico).

Quando opera la tassazione in uscita

6

22 marzo 2019

Fusioni, scissioni e conferimenti

Pertanto:

- se una società industriale italiana viene fusa in una società estera e la sua azienda confluisce nella stabile organizzazione italiana della società estera, ma alcuni beni vengono iscritti direttamente nei libri della casa madre estera, l'*exit tax* sarà applicabile solo a questi beni;
- se una holding statica italiana viene incorporata in una società estera, senza che le partecipazioni detenute dalla holding confluiscono in una stabile organizzazione in Italia della società incorporante, si applicherà l'*exit tax* alle partecipazioni;
- se una società italiana con stabile organizzazione all'estero viene incorporata in una società non residente, si applica l'*exit tax* con riferimento all'azienda che costituisce la stabile organizzazione all'estero che cessa di essere relativa ad una impresa italiana.

Il nuovo art. 166, TUIR si discosta dal precedente, soprattutto per i seguenti aspetti:

Valore di mercato

Introduzione del concetto di valore di mercato, in sostituzione del valore normale, ai fini della determinazione della plusvalenza in uscita; anziché applicare le regole di cui all'articolo 9 del Testo unico si applicano, infatti, quelle di cui al Dm. 14 maggio 2018 con implicito rinvio alle Linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento e al Rapporto OCSE sulla determinazione del reddito delle stabili organizzazioni.

Rateazione

- Riduzione da 6 a 5 del numero delle rate in caso di rateizzazione delle imposte
- ed
- Eliminazione della possibilità di fruire della sospensione del versamento delle imposte.

Utilizzo perdite pregresse

Razionalizzati i meccanismi di riporto (v. oltre)

	Non rimane SO	Rimane SO
Trasferimento residenza all'estero (comma 1, lettera a)	<ul style="list-style-type: none"> • Compensate con reddito di periodo senza limite dell'80% del reddito • Eccedenza compensate con plusvalenza senza limite dell'80% del reddito 	<ul style="list-style-type: none"> • Compensate con reddito di periodo con limite dell'80% del reddito • Eccedenze – al netto della quota imputata a SO senza il limite ex art. 172 – compensate con plusvalenza senza limite dell'80% del reddito
Trasferimento all'estero della intera SO (comma 1, lett. c)	<ul style="list-style-type: none"> • Compensate con reddito di periodo senza limite dell'80% del reddito • Eccedenza compensate con plusvalenza senza limite dell'80% del reddito 	
Trasferimento all'estero di ramo di SO (con mantenimento di SO in Italia)		<ul style="list-style-type: none"> • Compensate con reddito di periodo con limite dell'80% del reddito • Eccedenze – al netto della quota imputata a SO senza il limite ex art. 172 – compensate con plusvalenza senza limite dell'80% del reddito


	Non rimane SO	Rimane SO
Trasferimento di attività da SO		Non regolato. Le perdite sono utilizzabili per compensare il reddito di periodo nel limite dell'80% del reddito. L'eccedenza resta nella SO
Fusioni e scissione a favore di beneficiaria non residente (comma 1, lettera e), escluso conferimento)	<ul style="list-style-type: none"> • Compensate con reddito di periodo senza limite dell'80% del reddito • Eccedenza compensate con plusvalenza senza limite dell'80% del reddito 	<ul style="list-style-type: none"> • Compensate con reddito di periodo con limite dell'80% del reddito • Eccedenze – al netto della quota imputata a SO senza il limite ex art. 172 – compensate con plusvalenza senza limite dell'80% del reddito
Conferimento di SO o stabile o ramo di SO	Non regolato. Perdite utilizzabili per compensare il reddito di periodo nel limite dell'80% del reddito (1)	Non regolato. Perdite utilizzabili per compensare il reddito di periodo nel limite dell'80% del reddito. L'eccedenza resta nella SO

Caso del conferimento della stabile organizzazione

10

22 marzo 2019

Il caso



Imposizione in uscita e riconoscimento dei valori in entrata

Studio Associato Piazza

Caso del conferimento della stabile organizzazione

11

22 marzo 2019

Art. 10 Direttiva 2009/133 /CE

- ❑ «Qualora fra i beni conferiti all'atto di una fusione, di una scissione, di una scissione parziale o di un conferimento d'attivo, figuri una stabile organizzazione della società conferente, situata in uno Stato membro diverso da quello di tale società, **lo Stato membro della società conferente rinuncia a ogni diritto all'imposizione di detta stabile organizzazione**” (par. 1);
- ❑ “Lo Stato membro in cui si trova la stabile organizzazione e lo Stato membro della società beneficiaria applicano a tale conferimento le norme della presente direttiva **come se lo Stato membro in cui è situata la stabile organizzazione fosse lo Stato membro della società conferente**” (par. 3).
- ❑ “Questa regola vale **anche qualora la stabile organizzazione si trovi nello Stato membro in cui è residente la società beneficiaria**” (par. 4).

Caso del conferimento della stabile organizzazione

12

22 marzo 2019

Ris.63/E del 2018 (che pare in contrasto con la Direttiva)

- Secondo la risoluzione 63/E del 2018 solo se la partecipazione ricevuta per effetto del conferimento viene assegnata ad una stabile organizzazione in Italia della casa madre estera, si mantiene il regime di sospensione d'imposta della plusvalenza sulla partecipazione.
- L'assegnazione al patrimonio della stabile organizzazione della partecipazione rinveniente dal conferimento rimane comunque condizionata alla previsione generale della sussistenza di una connessione funzionale tra la suddetta partecipazione e il patrimonio della stabile nel rispetto dell'articolo 152 del Tuir.
- Qualora la partecipazione ottenuta a fronte del conferimento venga, invece, assegnata alla stabile organizzazione "conferente" e poi trasferita alla sua casa madre ovvero venga assegnata direttamente (all'atto del conferimento) alla casa madre ovvero manchi all'atto del conferimento o venga successivamente a mancare la richiamata connessione funzionale, l'eventuale plusvalenza realizzata da detta stabile "conferente" sarà considerata esente (parzialmente) o, in alternativa, l'eventuale minusvalenza indeducibile, solo nel caso in cui la partecipazione in parola possieda i requisiti indicati dall'articolo 87 del Tuir".

Caso del conferimento della stabile organizzazione

13

22 marzo 2019

Art. 10 Direttiva 2009/133 /CE

- ❑ Il comma 4 è stato aggiunto al par. 1 dell'articolo 10 dalla Direttiva 2005/19/CE
- ❑ Il significato di questa aggiunta è ben specificato nella proposta della Commissione europea di modifica la Direttiva 90/434/CEE contenuta nel documento COM (2003) 613 definitivo del 17 ottobre 2003, pag. 13: *«Viene inoltre aggiunto un nuovo comma che contempla espressamente la trasformazione delle filiali in consociate, il cui regime fiscale sarà quello applicabile al trasferimento di una stabile organizzazione. Di conseguenza, il conferimento di elementi d'attivo collegati con una stabile organizzazione ad una società appena costituita non sarà soggetto a imposta»*.
- ❑ In pratica, nel caso di conferimento dell'intera stabile organizzazione in una società italiana le cui partecipazioni sia contestualmente assegnate alla casa madre estera anziché ad una sua stabile organizzazione in Italia, non deve comportare alcuna tassazione della plusvalenza in Italia (neppure per l'assegnazione della partecipazione) a meno che non siano riscontrabili i presupposti di eventuali comportamenti abusivi.

Riconoscimento dei valori in entrata

Adeguamento del costo fiscale al valore di mercato all'entrata

15

22 marzo 2019

Costo fiscale in entrata

- Il costo fiscale dei beni o delle aziende provenienti dall'estero in seguito ad operazioni straordinarie internazionali è pari al loro **valore di mercato** (implicito richiamo alle linee guida sul TP di cui al Dm. 4 maggio 2018)
- Non rileva che abbiano pagato all'estero una **exit tax**
- Per la determinazione del valore di mercato non è necessario un accordo preventivo con l'Amministrazione finanziaria se il «trasferente» ha la propria residenza fiscale in uno Stato appartenente all'Unione europea oppure in uno Stato incluso nella *white list* di cui al Dm. 4 settembre 1996.

Adeguamento del costo fiscale al valore di mercato all'entrata

16

22 marzo 2019

Effetti del valore di mercato

- ❑ L'applicazione del valore di mercato anziché del costo eventualmente aggiornato al valore tassato all'estero complica la gestione del **credito per le imposte pagate all'estero** dalla stabile organizzazione «entrata».

- ❑ **Esempio.**

Una società italiana ne incorpora una estera che ha una stabile organizzazione all'estero.

In base al nuovo articolo 166-bis, la società italiana assumerà come costo fiscale dei beni della stabile organizzazione il valore di mercato.

Nello Stato estero la stabile organizzazione manterrà, invece, i costi storici. Si verificherà quindi un disallineamento negli ammortamenti fiscalmente deducibili che, meccanicamente, dovrebbe generare eccedenze di imposte estere riportabili.

Ma l'utilizzabilità di questo credito d'imposta è discutibile perché in Italia la doppia imposizione è già eliminata attraverso l'utilizzo del valore di mercato come costo di carico.

Minusvalenze latenti

Telefisco 2019

D. *Se nello Stato estero di provenienza le **minusvalenze latenti** non danno luogo a sgravi fiscali (come del resto accade nella exit tax italiana in base al nuovo articolo 166 del Testo unico) è possibile utilizzare come costo fiscale in Italia l'ultimo fiscalmente riconosciuto nello Stato estero anziché il «valore di mercato» onde evitare che la minusvalenza non sia riconosciuta né all'estero né in Italia?*

R. Come chiarito nella risoluzione n. 69/E del 5 agosto 2016, la ratio dell'articolo 166-bis del Tuir consiste nel ripartire correttamente la potestà impositiva tra le giurisdizioni coinvolte nell'operazione di trasferimento di un soggetto che esercita un'impresa commerciale ed evitare, conseguentemente, che plusvalori e minusvalori che sono maturati fuori dal reddito d'impresa italiano possano concorrere alla formazione dello stesso. Non si ritiene pertanto possibile derogare al criterio del "valore di mercato"; valore al quale occorre fare riferimento anche in caso di beni minusvalenti, come espressamente previsto dall'articolo 166-bis del Tuir, indipendentemente dalla circostanza che tali valori abbiano assunto o meno rilevanza fiscale nel Paese di provenienza.

Incorporazione di società estera con stabile organizzazione in Italia (Assonime)

- ❑ Assonime nella sua Nota tecnica sugli schemi di d.l.vo di attuazione della legge delega fiscale approvati in via preliminare dal consiglio dei ministri in data 21.4.2015, in Consultazione n. 9/2015, pag. 10, – “se l’impresa possiede cespiti aventi già rilevanza fiscale nel nostro ordinamento (si pensi all’esistenza di stabili organizzazioni in Italia), **rimane fermo l’ordinario principio di continuità dei valori**”.

Incorporazione di CFC (interpello inedito)

- ❑ La regola del «valore normale» non si applica sui beni appartenenti ad una CFC incorporata da società italiana, in quanto questi beni si considerano già relativi ad impresa italiana a causa della tassazione per trasparenza.